

OGGETTO: P.3121 - Appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova - CIG 8060782FB9 CUP C31J19000080006

Operatore economico FONDAMENTA SRL - Contratto di subappalto P9/05782_21/SAP
Autorizzazione risolutivamente condizionata al subappalto per esecuzione di pali di grande diametro e micropali

Spett.le

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

pec: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

(RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. / C.M.M. F.Ili Rizzi S.r.l.)

Spett.le

PORTO ZENA S.c. a r.l.

pec: portozena@pec.it

RICHIAMATO il Decreto n° 74 del 16/02/2022 di nomina ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, a far data dal 16 febbraio 2022, del Dott. Geol. Giuseppe Canepa quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento relativo al progetto n. 3121 afferente alla "Elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi stradali prioritari in ambito portuale" contenuto nel Programma Straordinario.

RICHIAMATO il contratto repertoriato in Atti pubblici al n. 49034 e di raccolta n. 25765 del 03.02.2020 stipulato tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RTI Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. / Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.a.r.l. / C.M.M. F.Ili Rizzi S.r.l con il quale è stato appaltato il progetto n. 3121 avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e ad esse riconducibili, contenute nel programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova;



VISTA la nota dell'appaltatore del 06.04.2022, assunta al protocollo centrale dell'Ente al n. 11540 di pari data, con la quale è stata avanzata richiesta di affidare in subappalto all'impresa FONDAMENTA SRL con sede in Via Turati, 26 - 20120 Milano - Partita Iva 01543610180, per per esecuzione di pali di grande diametro e micropali per l'importo di euro 1.186.078,00 di cui euro 41.512,73 quali oneri di sicurezza, riconducibili alla categoria OS 21;

RILEVATO che come indicato in *lex specialis* con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 40 per cento dell'importo del contratto, alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori rilasciata a mezzo mail del 26.04.2022 (Prot. del 26/04/2022 n. 013858.E) con cui concede il nulla osta all'autorizzazione, e la nota del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, trasmessa a mezzo mail in data 21.04.2022 (Prot. del 21/04/2022 n.0013404.E), con cui concede il nulla osta per quanto di sua competenza subordinando l'entrata in cantiere del subappaltatore alle prescrizioni indicate nella stessa nota;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dalla *lex specialis* e dal D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;



RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, quali specifici per la fattispecie in diretta trattazione;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nulla osta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il subappalto all'Operatore Economico FONDAMENTA SRL - C.F. Partita Iva 01543610180 - per l'esecuzione di pali di grande diametro e micropali per l'importo di euro 1.186.078,00 di cui euro 41.512,73 quali oneri di sicurezza, riconducibili alla categoria prevalente OS 21. L'autorizzazione si intende risolutivamente condizionata

all'esito positivo di parte delle verifiche di legge, nonché alle prescrizioni dettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott. Ing. Cesare Rè.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati, oltre a quanto stabilito all'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Geol. Giuseppe Canepa)

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 28/04/2022.0014215.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE CANEPA Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

